



CITTA' DIAFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli

Appalto misto per l'affidamento del servizio di installazione di un impianto di Videosorveglianza Territoriale e governo automatizzato delle arterie principali di collegamento Stazione AV NAPOLI-AFRAGOLA

Città intelligente per una governance smart CUP B46G20001220007 CIG B46G20001220007 CPV 79993100-2

ART. 1 PREMESSE

Procedura Aperta - sopra soglia comunitaria - ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e ss.mm.ii) per l'esecuzione delle attività integrative in oggetto. Approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____

La presente procedura viene svolta ai sensi della L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri), che ha reso facoltativo il ricorso alle Centrali di committenza, in modalità interamente telematica, così come previsto per legge, utilizzando il portale Appalti ed Affidamenti in dotazione all'Ente. A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e l'esecuzione in qualità di committente sarà gestita direttamente dal Comune di Afragola.

Il presente documento riunisce *Bando di gara* e relativo *Disciplinare*, allo scopo di mettere a disposizione degli operatori economici interessati l'intera documentazione di gara.

Essendo la determina a contrattare adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021 la stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.

ART. 2 - Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni

Stazione appaltante – Recapiti per comunicazioni

Stazione appaltante: Comune di Afragola, sede Piazza Municipio n. 1- partita IVA 01547311215

Sito istituzionale: www.comune.afragola.na.it

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Ing. Giuliano Gugliara

Ufficio del Responsabile del procedimento: Servizi Informatici

PEC: g.gugliara@pec.comune.afragola.na.it

Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all'indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/e>, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la **funzione "Registrati"** presente nella sezione Bandi di gara e contratti **"Accesso Operatori Economici"**
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata

Il luogo di svolgimento del servizio è Afragola. [codice NUTS _____]

CIG _____ CVP _____

ART. 3 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi di un **Impianto di Videosorveglianza Territoriale e governo automatizzato delle arterie principali di collegamento Stazione TAV NAPOLI-AFRAGOLA Città intelligente** per una governance smart con decorrenza presumibilmente dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto. Con manutenzione di anni cinque. Per la descrizione delle opere si rinvia integralmente al capitolato tecnico.

Si precisa che il presente appalto *comprende* una quota di lavori, rientranti nella categoria OG3, classifica 1, per un importo presunto di € 80.000,00, subappaltabile nella misura del 100%.

ART. 4 ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

1. Il Dirigente del Settore Finanziario può autorizzare, con proprio atto, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione della procedura, nel caso in cui i termini previsti per la sottoscrizione del contratto dovessero avere come effetto un ritardo nell'avvio del servizio.
2. Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata sottoscrizione del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata.

ART. 5 LOTTO UNICO

1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, la stazione appaltante precisa che l'affidamento del servizio saranno aggiudicati in unico lotto.
2. Nel sistema degli appalti pubblici, il "lotto di gara" identifica una specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti (Cons. Stato, sez. II, 7 novembre 2007, n. 2803). La scelta di frazionare gli appalti, mediante una suddivisione in lotti di gara, è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che deve operare una corretta pianificazione degli interventi e valutare se le "parti" di un intervento, singolarmente considerate, possiedono un'autonoma funzionalità ed utilità correlata all'interesse pubblico, indipendentemente dalla realizzazione del servizio complessiva
3. La suddivisione dell'appalto in lotti di gara, secondo il parere della stazione appaltante, presuppone

almeno tre condizioni di legittimità: a) la natura funzionale del lotto, come sopra specificato; b) la possibilità tecnica di realizzazione; c) la convenienza economica per la stazione appaltante.

4. La stazione appaltante ritiene che, per l'appalto in questione, non sussistono le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
5. Infatti il progetto indicato in oggetto si articola in fasi prestazionali consequenziali e coordinate che non possiedono una autonoma funzionalità e, quindi, non possono, a parere della stazione appaltante, essere scorporate. Non sussiste, pertanto, la possibilità tecnica di realizzazione del frazionamento dell'appalto. Anche sotto il profilo della convenienza economica la stazione appaltante ritiene non economico il frazionamento dell'appalto in quanto, ove anche fosse tecnicamente possibile, tale frazionamento richiederebbe, quanto meno, una duplicazione delle procedure di controllo sulla corretta esecuzione delle fasi prestazionali del servizio
6. La stazione appaltante, infine, ritiene che l'affidamento del servizio in oggetto in un unico lotto possa ritenersi comunque adeguato alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dall'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice,

ART. 6 Costi della sicurezza dell'operatore economico.

1. Nell'offerta economica l'operatore economico, a pena di esclusione, deve indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. I costi della sicurezza propri dell'operatore economico devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal medesimo operatore economico nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante dell'operatore economico che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara.
3. Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri dell'operatore economico" i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dall'operatore economico, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle attività dell'operatore economico; gestione delle emergenze; DVR; altri costi previsti dalla vigente normativa.
4. L'entità di tali costi è liberamente determinata dall'operatore economico, non è censurabile da parte della stazione appaltante e non influisce perciò, sull'aggiudicazione e sull'offerta stessa se non in fase di eventuale giustificazione in contraddittorio prevista in caso di anomalia dell'offerta.
5. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
6. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa

ART. 7 VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO.

L'importo a base di gara ammonta ad euro 794.660,24 di cui euro € 13.712,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso OLTRE IVA COME PER LEGGE .

n.	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di installazione impianto di Videosorveglianza Territoriale e governo automatizzato delle arterie principali di collegamento Stazione AV NAPOLI-AFRAGOLA	79993100-2	P	714.660,24
2	<i>Opere civili accessorie al servizio</i> (CAT OG3 cl. 1)		S	80.000,00
Importo totale a base di gara				794.660,24

Art. 8 Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune

potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Art. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Per l'ammissibilità alla gara, pena l'esclusione, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti sotto elencati, relativi a:

- ✓ requisiti di ordine generale;
- ✓ requisiti di idoneità professionale;
- ✓ capacità economica e finanziaria;
- ✓ capacità tecnica e professionale;

9.1 Requisiti di ordine generale

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv.

in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010

9.2 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e con **attivazione dell'oggetto sociale alla data di presentazione dell'offerta**. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.3 Requisito di capacità economico e finanziaria

a) Fatturato globale complessivo dell'impresa, effettuato negli ultimi tre esercizi (2017-2018-2019) per un importo non inferiore ad **€ 1.589.320,48** (riferirsi all'importo a base d'asta, si precisa che in presenza di valida motivazione può essere richiesto un fatturato globale non superiore al doppio dell'importo a base d'asta).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Il suddetto requisito viene richiesto dalla stazione appaltante allo scopo di verificare la solidità economica del concorrente rispetto all'entità dell'importo a base di gara. L'estensione temporale del requisito prevista dal presente articolo consente alla stazione appaltante di verificare se la solidità economica del concorrente è consolidata nel breve medio periodo. Il possesso del requisito richiesto dal presente articolo, costituisce, dunque, un indicatore, per la stazione appaltante, del livello di affidabilità, sotto il profilo economico, del concorrente e assume, pertanto, per la stazione appaltante, una rilevanza strategica ai fini dell'affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante, inoltre, ritiene che la richiesta del possesso del suddetto requisito è comunque adeguata alle prescrizioni di cui all'articolo 83 del Codice e che non risulta, in ogni caso, preclusivo della partecipazione di micro, piccole e medie imprese come indicate nell'articolo 3, comma 1, lettera aa) del Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice.

La comprova del requisito economico-finanziario di cui al comma 1 è fornita, ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, corredati dalla relativa nota di deposito presso la CCIAA, laddove obbligatoria

b) Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3 Classe 1;

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate, di cui si compone l'opera, subappaltabile nella misura del 100%:

Lavorazioni	Categ.	Classe	IMPORTO	%
<i>Opere civili accessorie al servizio</i>	OG3	1	€ 80.000,00	100
TOTALE			€ 80.000,00	100

9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale;

Il concorrente, ai fini dell'ammissione alla gara dovrà:

a) aver eseguito nell'ultimo triennio 2017/2018/2019 servizi analoghi a quelli oggetto d'appalto per un importo complessivo nell'ultimo triennio pari ad € 794.660,24 . La comprova del predetto requisito dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione inserita nel DGUE e/o attestazioni di regolare svolgimento rilasciate da committenti pubblici e/o privati, con l'indicazione dell'anno, degli Importi e della denominazione dei committenti pubblici e/o privati;

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto principale dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ss.mm.ii.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

ART. 10 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti relativi al fatturato globale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

ART. 11 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio

Si precisa che in caso di raggruppamento d'impresa o consorzio già costituito o da costituirsi, la capacità economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali dovranno essere possedute dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere dette capacità ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice.

ART.12 Avalimento.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità del Codice, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento

della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

ART. 13 - Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

ART. 13.1 - Sopralluogo

Il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento è facoltativo. La mancata effettuazione del sopralluogo **non è causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni pari, previo appuntamento che sarà comunicata a mezzo pec.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo pec al seguente indirizzo: g.gugliara@comune.afragola.na.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre giorni dieci antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 24 h di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato

da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

ART. 14 Cauzione provvisoria e definitiva

Tutti i concorrenti che intendono partecipare alla gara devono presentare, a norma dell'art. 93 del Codice, una cauzione provvisoria **pari al 2% dell'importo posto a base di gara, ossia € 15.893,20**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di cauzione, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

☐ da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività fornendo il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e documento di identità del firmatario allegato.

☐ dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa. Il documento dematerializzato (files) dovrà essere firmato digitalmente dall'istituto/ente emittente oppure prodotto con firma autografa, con successiva scansione e allegato documento di identità del firmatario.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione dovrà essere:

conforme agli schemi di polizza-tipo (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

firmata digitalmente dall'ente emittente.

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice. Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare l'originale (secondo le modalità di cui al punto 12.4) o la copia autenticata della/e certificazione/i posseduta/e.

Si precisa che:

- a.** in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. E) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b.** in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. B) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

L'appaltatore – in caso di aggiudicazione- deve produrre una cauzione definitiva prevista dall' art.103. del Codice con le modalità di cui all'art.93 commi 2 e 3

L'esecutore dell'appalto è tenuto altresì a consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima dall'avviso del Servizio una polizza che copra RCT/O - art.103 del Codice - per un massimale di € 1.500.000,00) .

In caso di aggiudicazione, qualora l'operatore economico sia in possesso di polizze assicurative di importo inferiore a quanto richiesto, l'aggiudicatario si impegna ad ottenere dall'impresa assicuratrice l'adeguamento del valore della polizza assicurativa a quello richiesto.

ART. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto: a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto; b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'amministrazione aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

3. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

ART. 16 Pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 2020. E'quanto sancisce l'art. 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 128 del 19/05/2020 – Suppl. Ordinario n. 21.

ART. 17 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice e della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema la banca dati AVC Pass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A motivo di quanto sopra, i concorrenti dovranno allegare alla documentazione sopra richiamata il **DOCUMENTO PASSOE** di cui all'art.2, comma 3.2, della Delibera Avcpass del 27 dicembre 2012, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, assegnato dalla stessa Autorità.

ART. 18 Criterio di aggiudicazione.

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, commi 2 e 3 del Codice.

2. All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

Il punteggio massimo è fissato in 100 punti di cui:

☐ qualità dimensione qualitativa (offerta tecnica). **max punti 70**

Qualità economica (offerta economica) **max punti 30**

I punteggi relativi alla qualità dell'offerta verranno, quindi, attribuiti in base ai seguenti indicatori, coincidenti con gli elementi di riferimento dell'offerta stessa.

N°	Criterio di Valutazione	Punti max		Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max
1	Progettazione e proposta tecnologica	25				
			1.1	Dettaglio progettuale	8	
			1.2	Tecnologia adottata	5	
			1.3	Video analisi	6	
			1.4	"Centro di Controllo"	6	
2	Infrastruttura di rete dati	15				
			2.1	Livello d'utilizzo di soluzioni wired	10	
			2.2	Tecnologia adottata	2,5	
			2.3	Robustezza	2,5	
3	Qualità fornitura apparati	5				
				Robustezza	1,5	
				Caratteristiche tecniche	3,5	
4	Quantità fornitura apparati	5				
			4.1	FORNITURA/INSTALLAZIONE 3 SEGNALI STRADALI LUMINOSI		1
				FORNITURA/INSTALLAZIONE 4 SEGNALI STRADALI LUMINOSI		2
			4.2	FORNITURA/INSTALLAZIONE 40 CORPI LUMINOSI		0,5
				FORNITURA/INSTALLAZIONE 50 CORPI LUMINOSI O MAGGIORE		1
			4.3	FORNITURA/ATTIVAZIONE 5 INFO-POINT		1
			4.4	FORNITURA/ATTIVAZIONE 5 COLONNINE S.O.S		1
5	Gestione e Manutenzione Impianto	4				
			5.1	Tempi di intervento entro le 12 ore		1
			5.2	Tempi di risoluzione entro le 24 ore		1
			5.3	Estensione di 1 anno per manutenzione e garanzia		2
6	Offerta Migliorativa - Stazione Mobile di video controllo	4				
			6.1	Qualità soluzione proposta	2	
			6.2	Stabilità impianto	2	
7	Offerta Migliorativa –	12				

	Presidio tecnico on-site cadenza trisettimanale per la durata di tre anni					
			7.1	Valutazione CV	12	
	TOTALE	70			61	9

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TECNICA Sulla base dei punteggi attribuiti discrezionalmente dalla Commissione di gara, si procederà nel rispetto di quanto indicato nella predetta griglia di valutazione:

n	valore	coefficiente
1	Eccellente	1
2	buono	0,80
3	Distinto	0,70
4	Sufficiente	0,60
5	Mediocre	0,50
6	Insufficiente	0,40
7	Scarso	0,20
8	Nulla	0,00

Al fine di assicurare uno standard qualitativo elevato e offrire le migliori garanzie sul risultato del progetto, saranno escluse dalla gara le offerte che avranno conseguito un punteggio di valutazione tecnica inferiore a 30.

Ai fini della determinazione dei rispettivi suindicati punteggi, gli stessi espressi con due cifre decimali, saranno determinati, secondo quanto previsto dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010 lett. a) punto 4, applicando i coefficienti di valore innanzi indicati. Si procederà alla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e, successivamente, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, ma unicamente per singoli criteri.

Il punteggio di ogni singolo criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$Px = \text{Coeff} \times py$$

Dove: Px = punteggio ottenuto per ogni specifico sub - criterio;

Coeff.= coefficiente prescelto dai componenti esperti della Commissione, tra quelli su elencati, per la valutazione del sub - criterio in esame;

x = segno moltiplicatore;

py = punteggio massimo previsto per il sub- criterio in esame;

ART. 19 Valutazione dell'offerta economica.

METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA ECONOMICA: Punti 30

L'offerta economica dovrà essere formulata in conformità a quanto indicato nel modello offerta economica allegato. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuta valida l'offerta in lettere.

Esso è attribuito all'offerta che presenta il prezzo più basso rispetto al corrispettivo complessivo a

base d'asta. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla seguente formula:

$$V(a)_i = P_{max}/P_a * 30 \text{ Dove:}$$

Pa= importo offerto dal concorrente a;

Pmax= importo dell'offerta più conveniente.

Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni. Non sono ammesse offerte in aumento. Ai fini dell'attribuzione e del calcolo dei punteggi, eventuali valori non interi verranno approssimati fino alla seconda cifra decimale. Nel caso di offerte pari classificate prime in graduatoria si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta con maggiore punteggio di valutazione tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione con il sistema del sorteggio alla presenza di testimoni.

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che presenta il maggior punteggio nell'offerta tecnica.

Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'affidatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all'art. 77 del R.D. n. 827/1924

ART. 20 Commissione di aggiudicazione.

1. La valutazione delle offerte tecniche è affidata ad una commissione di aggiudicazione.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

ART. 21 Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica in dotazione al Comune di Afragola "Appalti e Affidamenti", meglio indicata di seguito.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:

1. collegarsi al profilo committente del Comune di Afragola all'indirizzo <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione Bandi di gara e contratti - "Accesso Operatori Economici";
2. accedere alla sezione "Accesso Operatori Economici" con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche" disponibile sulla piattaforma web Appalti e Affidamenti;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta o presentare firma autenticata. Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> entro non oltre le **ore 12:00 del termine indicato nel portale Appalti ed Affidamenti della Maggioli**. Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta
5. **Il termine stabilito è conforme a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, secondo il quale si considerano comunque sempre sussistenti ragioni di urgenza.**

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via pec.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

□ Busta A – Contenente **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;

□ Busta B – Contenente **OFFERTA TECNICA**;

□ Busta C – Contenente **OFFERTA ECONOMICA**:

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente utilizzando il DGUE, che dovrà essere, unitamente all'offerta economica sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nel portale telematico e sezione dedicata alla gara raggiungibile dal sito: <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/> Il dichiarante allega la scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio **I documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente, estensione file p7m.**

Si precisa inoltre, che ogni singolo documento prodotto digitalmente non dovrà superare la dimensione di 5120 KB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare i 15360 KB. N.B.: PER RICHIESTE DI ASSISTENZA IN FASE DI REGISTRAZIONE E/O PRESENTAZIONE OFFERTE GLI O.E. POTRANNO CONTATTARE I TECNICI DEL FORNITORE DELLA PIATTAFORMA ACCEDENDO AL LINK

<http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. **SEZIONE INFORMAZIONI – ASSISTENZA TECNICA.**

Lo svolgimento della gara telematica sarà accessibile dai concorrenti in remoto attraverso il Portale <http://afragola.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>. Tale seduta se necessario sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il predetto Portale.

Le sedute di gara sono tutte telematiche e saranno comunicate ed accessibili a mezzo del portale innanzi indicato.

ART. 22 Contenuto della Busta Virtuale A – Documentazione amministrativa.

1. La busta virtuale "A" contiene il **DGUE** nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione è da intendersi inglobata nel DGUE.
3. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
4. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

5. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

6. La domanda è sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare: **a)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; **b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; **c)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

7. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

8. Il concorrente allega, nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di procuratori, mediante firma digitale, copia conforme all'originale della procura secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 23 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.

1. Le dichiarazioni e la documentazione a corredo, di cui al presente articolo devono essere sottoscritte (dichiarazioni) e presentata (documentazione) dal concorrente, secondo le disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le disposizioni del CSA e del presente Bando/disciplinare.

I. Dichiarazioni integrative firmate digitalmente. Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali: a) fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 lettere fbis) e f-ter) del Codice; b) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice; c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: i. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nei luoghi dove deve essere svolto il servizio; ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia

sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; iii. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; iv. accetta, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette "black list": v. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: vi. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; vii. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice; viii. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lett. a), del Codice; ix. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: x. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare indette da pubbliche amministrazioni rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Le suddette dichiarazioni devono essere rese all'interno del DGUE, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione mediante apposizione di firma digitale.

Cauzione provvisoria

Passoe

Dichiarazione familiari e conviventi

Protocollo di legalità

Eventuale Procura

SOA

ART.24 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.
- Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

a) in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni;

b) dichiarazione in cui si indica la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice;

c) in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- la percentuale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Secondo le disposizioni

del presente bando e disciplinare di gara, il servizio di che trattasi è un servizio indivisibile per cui, nel presente bando e disciplinare di gara, non vengono individuate le sue parti "principali" e "secondarie", né è consentito al concorrente, a pena di esclusione, di presentare la propria offerta dividendo le prestazioni previste dagli atti di gara in "principali" e "secondarie" secondo il disposto dell'articolo 48, comma 4 del Codice. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi

dell'articolo 25 del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. Le suddette dichiarazioni devono essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, a pena di esclusione, mediante apposizione di firma digitale. I documenti a corredo della domanda di partecipazione devono essere prodotti, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni;

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una **dimensione massima di 10 Mb** e dovranno essere inseriti a sistema nella "**Busta AMMINISTRATIVA**".

Tutti i file relativi all'**Offerta Tecnica** dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una **dimensione massima di 10 Mb** e dovranno essere inseriti a sistema nella "**Busta Tecnica**".

Tutti i file relativi all'**Offerta Economica** dovranno essere **firmati digitalmente**, potranno avere una **dimensione massima di 10 Mb** e dovranno essere inseriti a sistema nella "**Busta Economica**".

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere **inserita separatamente** e **non raggruppata anche in un'unica cartella compressa** (tipo formato zip o rar).

ART. 25 Contenuto della Busta Virtuale B – Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata.

L'offerta tecnica non dovrà – a pena d'esclusione – fare alcun riferimento ad alcun elemento dell'offerta economica tale da rivelare la quantificazione economica.

Ogni pagina della relazione deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nel presente Bando e nel Capitolato costituirà elemento di giudizio per l'ammissibilità alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite dal presente bando e disciplinare di gara nonché le prescrizioni della stazione appaltante riportate nel progetto del servizio in oggetto

Al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, all'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti i documenti, ciascuno dei quali deve presentare apposita numerazione delle pagine ed essere siglato in ogni pagina e sottoscritto, digitalmente, in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, pena la mancata valutazione degli elaborati non sottoscritti o delle correzioni non controfirmate:

Relazioni tecnico-descrittive relative a ciascun sub-criterio afferente gli elementi di valutazione di cui al presente bando e disciplinare di gara, aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, articolate in tanti capitoli quanti sono i detti sub-criteri e per i quali vengono formulate proposte, le quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del servizio esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con il progetto della stazione appaltante posto a

base di gara;

eventuali proposte offerte dal concorrente;

Documentazioni e schede tecniche, che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;

Elenco riassuntivo dei documenti prodotti a titolo di offerta tecnica, riportante il numero di pagine di cui si compone ciascun elaborato.

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel prezzo offerto e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione di aggiudicazione in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei punteggi e il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto della stazione appaltante posto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente bando e disciplinare di gara. 5. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

ART. 26 Contenuto della Busta Virtuale C – Offerta Economica.

L'offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dalla Stazione Appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente l'indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull'importo del servizio a base d'asta, al netto dell'I.V.A. In caso di contrasto tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere.

il legale rappresentante del concorrente deve indicare, nell'offerta economica, i propri costi del personale che sarà impiegato nella esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione e gli oneri aziendali propri concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo del lavoro è determinato in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e dalle differenti aree territoriali. Ai fini della presente gara, il legale rappresentante del concorrente, nel determinare il costo del personale deve tenere conto del costo del lavoro orario riportato nella tabella ministeriale approvata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 (costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore sociosanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali). Nell'offerta economica dovrà essere riportato oltre al prezzo complessivo offerto, per ogni operatore, fermo restando l'obbligo per l'offerente di attenersi

alle disposizioni riportate nel presente bando/ disciplinare di gara in ordine alle figure professionali da prevedere necessariamente nella organizzazione e gestione del servizio di "indicato in oggetto, la qualifica professionale, la categoria di inquadramento e il costo orario del lavoro in conformità a quanto stabilito dalla suddetta tabella ministeriale tenendo conto delle seguenti indicazioni: La tabella approvata con il citato decreto ministeriale prescinde: a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'offerente può usufruire; b) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello; c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 27 Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. I documenti dovranno in ogni caso essere presentati mediante la piattaforma telematica.

Non è ammesso il soccorso istruttorio per quanto concerne l'offerta tecnica e l'offerta economica

ART. 28 Apertura delle buste Virtuali B e C. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione Giudicatrice - debitamente nominata dopo la scadenza di presentazione delle offerte procederà - in seduta pubblica - all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando/disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando/disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato in precedenza. La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare. Si procederà quindi a stilare un'unica graduatoria finale. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato dal presente disciplinare. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 - i casi di esclusione da disporre per:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 29 Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le

offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede come per Legge.

ART. 30 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
- La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
- L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
- La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Ai sensi dell'art.93, commi 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte le modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati dalle relazioni tecniche d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non siano accettati dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre l'offerta tecnica alla tipologia e/o alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi espressi dal D.L. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d'offerta devono intendersi comprese e remunerate nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011). Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.LGS. n.159/2011 dalla consultazione

della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.LGS. n.159/2011. 31 Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art.105, comma 3, lett.cbis) del D.Lgs. 50/2016.

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando⁶. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 31 - Servizi supplementari

La S.A. si riserva di affidare servizi supplementari al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 32 - Foro competente.

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 33 Trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

ART. 34 Responsabile unico del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice, il responsabile unico del procedimento (RUP), è l'Ing. Giuliano Gugliara del Settore Finanziario Comune di Afragola, con sede in Afragola, c.da Leutrek - Telefono 0818529232 indirizzo di posta elettronica certificata: g.gugliara@pec.comune.afragola.na.it

ART. 35 Documentazione di gara:

il presente bando/ disciplinare di gara;
il capitolato di appalto;
PSC;
DGUE;
modello integrazione al DGUE;
Protocollo di legalità;
Dichiarazioni familiari e conviventi,
fac - simile offerta economica.

Afragola, lì 20.11.2020

Il Responsabile

Ing. Giuliano Gugliara

Il Dirigente

Dott.ssa Giuseppina Flagiello